

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3301

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LOMBARDI SATRIANI, VELTRI
e BRUNO GANERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 1998

—————

Istituzione di musei, mostre ed esposizioni permanenti
in ambito comunale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - È constatazione sin troppo ovvia e ripetuta - ma non per questo meno vera - che l'Italia ha oltre il 60 per cento dei beni culturali del mondo, con particolare riferimento ai beni storico-artistici e architettonici.

Tale dato comporterebbe una adeguata responsabilità che per lo più non è stata assunta dai Governi che si sono succeduti alla guida del Paese. Nè si può sostenere che di tale specifica responsabilità vi sia diffusa consapevolezza, com'è testimoniato ampiamente dalle condizioni di degrado e di mancata tutela nelle quali versano moltissimi beni culturali. Soltanto negli ultimi anni abbiamo avuto notevoli segni dell'inversione di tendenza, di attenzioni ai nostri beni culturali, di una diversa concezione degli stessi ai quali si intende dare massima valorizzazione ponendone in risalto anche gli aspetti di strumento di possibile crescita economica.

A fronte delle condizioni di degrado, incuria, quasi sempre di scarsa visibilità o addirittura di invisibilità dei beni culturali, il turismo si pone come una delle maggiori, concrete possibilità per lo sviluppo economico del nostro Paese, in particolar modo in alcune aree, quali quelle meridionali, scarsamente dotate, se non del tutto prive, di strutture industriali o di altri apparati produttivi di rilievo.

Il turismo è, com'è noto, un fenomeno che coinvolge, direttamente o attraverso numerosissime connessioni, milioni di persone. Esso

sarà potenziato in occasione del Giubileo, ormai prossimo, che vedrà confluire nel nostro Paese milioni di pellegrini, molti dei quali è prevedibile che si rechino, oltre che a Roma, in numerosi altri centri, maggiori e minori, anche a seconda delle sollecitazioni che questi sapranno trasmettere.

Un'ulteriore considerazione riguarda la disoccupazione che affligge particolarmente il mondo giovanile, che impone che si prevedano ambiti lavorativi specifici e stimolino, anche attraverso appositi incentivi, la capacità imprenditoriale, la disponibilità alla cooperazione, e così via.

Nella prospettiva qui delineata, per quanto sinteticamente, questo disegno di legge tende a stimolare l'istituzione, nei nostri comuni, di musei, mostre o esposizioni permanenti che valorizzino al massimo i nostri beni culturali, la maggior parte di quali sono custoditi, non sempre in condizioni ottimali nei magazzini e nei depositi dei diversi musei, impossibilitati ad esporli in tutte le loro ricchezze e molteplicità.

L'istituzione di tali musei concorrerebbe a rendere le nostre città ancora di più oggetto di visita da parte dei turisti apportatori, fra l'altro, di ricchezza nei diversi settori che i flussi turistici comunque coinvolgono.

Una particolare attenzione, in questo disegno di legge è rivolta alla occupazione, in particolare del mondo giovanile, per la quale si prevedono possibili sbocchi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ogni comune può, da solo o in consorzio con altri comuni, istituire nell'ambito del proprio territorio un museo o una mostra o una esposizione permanente che presentino manufatti rappresentanti beni culturali di significativa rilevanza, con particolare riferimento ai beni storici-artistici ed etno-antropologici.

Art. 2.

1. I comuni possono assicurarsi i beni culturali mediante acquisti, donazioni e la cessione in prestito da parte dello Stato.

Art. 3.

1. La cessione in prestito da parte dello Stato di beni culturali deve essere regolata da una specifica convenzione. È espresso obbligo del comune e del consorzio di comuni ai quali vengono affidati beni culturali in prestito da parte dello Stato garantire per essi condizioni ottimali di conservazione e di sicurezza.

Art. 4.

1. I servizi relativi alle attività museali di cui alla presente legge possono essere affidati a cooperative, in particolare giovanili, attraverso specifiche convenzioni, nelle quali sono stabiliti gli obblighi ai quali le stesse devono sottostare nell'ambito dei servizi affidati e le condizioni per le prestazioni dei servizi, che devono tener conto delle agevolazioni previste dalle leggi vigenti.

